

361.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 5 - Articolo 5 ed emendamenti)	16
Missioni valedoli nella seduta del 27 maggio 1998 .....	3	(Sezione 6 - Ordini del giorno) .....	17
Progetti di legge (Annunzio; Modifica del titolo di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3, 4	<b>Mozione Cherchi ed altri n. 1-00023 sulla regolazione del debito internazionale</b> .....	21
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	4	(Sezione 1 - Mozione) .....	21
Atti di controllo e di indirizzo .....	4	(Sezione 2 - Risoluzioni) .....	22
<b>Disegno di legge n. 4229-B</b> .....	5	<b>Disegno di legge di conversione S. 3206 (approvato dal Senato) n. 4891</b> .....	24
(Sezione 1 - Articolo 1 ed emendamenti)	5	(Sezione 1 - Articolo unico; modificazioni apportate dal Senato; articoli del decreto legge) .....	24
(Sezione 2 - Articolo 2 ed emendamenti)	10	(Sezione 2 - Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge) .....	28
(Sezione 3 - Articolo 3) .....	15	(Sezione 3 - Ordini del giorno) .....	55
(Sezione 4 - Articolo 4 ed emendamenti)	15		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 27 maggio 1998.**

Albertini, Amoruso, Andreatta, Berlinguer, Burlando, Calzolaio, Cerulli Irelli, Corleone, Corsini, Delbono, Detomas, Dini, Evangelisti, Fragalà, Grimaldi, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Leccese, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Pennacchi, Prodi, Rivera, Sales, Scalia, Sinisi, Testa, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

*(Componenti il Comitato della Commissione bicamerale).*

Berlusconi, Boato, Armando Cossutta, D'Alema, D'Amico, Fontan, Mattarella, Mussi, Nania, Tatarella, Urbani.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Albertini, Amoruso, Andreatta, Berlinguer, Bogi, Bordon, Burlando, Calzolaio, Cerulli Irelli, Corleone, Corsini, Delbono, Detomas, Dini, Evangelisti, Fragalà, Grimaldi, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Ladu, Leccese, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Pennacchi, Prodi, Rivera, Sales, Scalia, Sinisi, Soriero, Testa, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 26 maggio 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BECCHETTI: « Applicazione ai notai delle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di limite di età per il collocamento a riposo » (4918);

BALLAMAN: « Modifiche all'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, in materia di agevolazioni per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale » (4919);

GARRA ed altri: « Modifiche all'articolo 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, in materia di sospensione cautelare dei decreti di indizione delle elezioni per il rinnovo degli organi elettivi degli enti locali e delle regioni » (4920);

CONTI: « Disposizioni concernenti il riordino dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti » (4921).

Saranno stampate e distribuite.

In data odierna è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

INNOCENTI: « Disposizioni in materia di assegno vitalizio a favore di categorie di cui alla legge 18 novembre 1980, n. 791, e di trattamenti pensionistici di anzianità » (4923).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio di un disegno di legge.**

In data 26 maggio 1998 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:*

« Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione » (4917).

Sarà stampato e distribuito.

**Modifica del titolo di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 4856, d'iniziativa dei deputati BALLAMAN ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Modifica all'articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di trattamento tributario delle associazioni sportive dilettantistiche ».

**Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*VII Commissione (Cultura):*

« Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione » (4917) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

*VIII Commissione (Ambiente):*

TABORELLI: « Norme per la realizzazione del collegamento stradale Como-Va-

rese » (4801) *Parere delle Commissioni I, V, VII e IX;*

*XI Commissione (Lavoro):*

COVRE ed altri: « Incentivi per favorire l'occupazione di soggetti disadattati » (4791) *Parere delle Commissioni I, V, X e XII (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento).*

**Trasmissione dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.**

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia del decreto ministeriale n. 144591 di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa. Tale atto è deferito alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla IX Commissione permanente (Trasporti).

**Trasmissione dal ministro della difesa.**

Il ministro della difesa, con lettera in data 27 maggio 1998, ha trasmesso la relazione conclusiva sui fatti di Somalia redatta dalla commissione governativa d'inchiesta costituita con decreto ministeriale 16 giugno 1997.

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*DISEGNO DI LEGGE: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI 15 MARZO 1997, N. 59, E 15 MAGGIO 1997, N. 127, NONCHÈ NORME IN MATERIA DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DI LAVORO A DISTANZA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO (4229-B))*

*(A.C. 4229-B - sezione 1)*

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL  
SENATO

ART. 1.

*(Modifiche ed integrazioni alla legge  
15 marzo 1997, n. 59).*

1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti.

2. All'articolo 1, comma 3, la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

« *h*) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche ».

3. All'articolo 1, comma 3, dopo la lettera *r*) è aggiunta la seguente:

« *r-bis*) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale ».

4. All'articolo 1, comma 4, lettera *b*), dopo la parola: « statale » sono aggiunte le seguenti: « ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; ».

5. All'articolo 1, comma 6, le parole: « nel rispetto delle esigenze della salute, della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente » sono sostituite dalle seguenti: « nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, delle esigenze della salute, della sanità e sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente ».

6. All'articolo 2, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« *2-bis*. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, con delibera consiliare a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti per la disciplina delle materie di propria competenza di cui al comma 2 del presente articolo nonchè quelli per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto. Restano salve le competenze che in materia regolamentare competono nel settore delle attività produttive allo Stato e agli enti pubblici territoriali ».

7. All'articolo 4, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia espresso, il Governo ha facoltà di adottare i decreti legislativi ».

8. All'articolo 4, comma 5, dopo le parole: « di cui al comma 3, lettera a), » sono inserite le seguenti: « e del principio di efficienza e di economicità di cui alla lettera c) del medesimo comma ».

9. All'articolo 6, comma 1, le parole: « quaranta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quarantacinque giorni ».

10. All'articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. All'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 1998" ».

11. All'articolo 10, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « , anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni formulate dalla Commissione di cui all'articolo 5 oltre il termine stabilito dall'articolo 6, comma 1 ».

12. All'articolo 11, comma 1, alinea, le parole: « 31 luglio 1998 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 1999 ».

13. All'articolo 11, comma 1, lettera b), le parole: « nonchè gli enti privati, controllati » sono sostituite dalle seguenti: « le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate ».

14. All'articolo 11, comma 4, alinea, le parole: « 31 marzo 1998 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 1998 ».

15. All'articolo 11, comma 4, lettera h), dopo la parola: « procedure » è inserita la seguente: « facoltative ».

16. All'articolo 11, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati ».

17. All'articolo 20, comma 5, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:

« g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustificano una difforme disciplina settoriale ».

18. All'articolo 20, comma 7, terzo periodo, le parole: « Entro un anno » sono sostituite dalle seguenti: « Entro due anni ».

19. I riferimenti a provvedimenti normativi contenuti nell'allegato 1 previsto dall'articolo 20, comma 8, come integrato dal comma 20 del presente articolo, sono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione. Conseguentemente nei provvedimenti normativi citati nel predetto allegato sono soppresse le parole: « e successive modificazioni ».

20. All'allegato 1 previsto dall'articolo 20, comma 8, dopo il numero 112 sono aggiunti i seguenti:

« 112-bis. Procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori:

legge 29 aprile 1949, n. 264;

legge 28 febbraio 1987, n. 56;

legge 23 luglio 1991, n. 223;

decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

legge 24 giugno 1997, n. 196.

112-ter. Adempimenti obbligatori delle imprese in materia di lavoro dipendente:

regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473;

decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

legge 10 aprile 1991, n. 125.

112-quater. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni all'esportazione e all'importazione:

regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994;

regolamento (CE) n. 737/94 della Commissione, del 30 marzo 1994;

decreto del Ministro per il commercio con l'estero 30 ottobre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 1990.

112-quinquies. Procedimento di rilascio del certificato di agibilità:

testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 221;

legge 5 novembre 1971, n. 1086;

legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 52;

legge 9 gennaio 1989, n. 13.

112-sexies. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali:

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 61 e 62;

regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

112-septies. Procedimento per la composizione del contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni:

decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

112-octies. Procedimenti relativi all'elencazione e alla dichiarazione delle cose trasportate in conto proprio:

legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 39;

decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783.

112-nonies. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni:

testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articoli da 175 a 221.

112-decies. Procedimento per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato:

testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 ».

112-undecies. Procedimenti relativi a sorvoli, rilevamenti e riprese aeree e satellitari sul territorio nazionale e sulle acque territoriali:

regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732;

regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161;

codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articoli 793, 825 e 1200;

legge 2 febbraio 1960, n. 68;

legge 30 gennaio 1963, n. 141, articolo

1;

decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 15 luglio 1968;

legge 24 ottobre 1977, n. 801, articolo 12;

legge 25 marzo 1985, n. 106;

decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, articolo 6, come sostituito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 207 ».

21. All'articolo 21, comma 15, alinea, le parole: « Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 30 novembre 1998 ».

22. All'articolo 21, dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:

« 20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. È abrogato il comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 ».

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 1.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. All'articolo 5, comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine le parole: “; a tal fine esercita attività conoscitive e di indagine”.

##### 1. 1.

Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara.

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

10. All'articolo 7, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 3.bis. Il Governo è delegato a emanare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'Irpef. Si applicano i criteri e i principi direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ».

##### 1. 8.

La Commissione.

*Al comma 12, sostituire le parole: 31 gennaio 1999 con le seguenti: 31 dicembre 1998.*

##### 1. 2.

Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara.

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

16-bis. All'articolo 13, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Gli schemi di regolamento, di cui al comma 4-bis, dell'articolo 17 legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono emanati, ferme restando le competenze del Consiglio di Stato in sede consultiva, previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, che si esprime entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia stato espresso, il Governo può comunque adottare i regolamenti.

##### 1. 3.

Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara.

*Al comma 20, dopo il capoverso 112-nonies, aggiungere il seguente:*

112-nonies.1. — Procedimento per l'iscrizione all'albo nazionale delle imprese

esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, prevedendo la soppressione del provvedimento di accettazione delle garanzie finanziarie.

Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, articolo 30.

**1. 7.**

Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara.

*Dopo il comma 20, inserire il seguente:*

20-bis. Dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

« ART. 20-bis. — 1. In ogni caso in cui un'attività privata avente ad oggetto trasformazioni territoriali e immobiliari sia oggetto di una pluralità di atti di autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, il soggetto interessato rivolge istanza al sindaco del comune nel cui territorio è localizzato l'intervento.

2. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza il sindaco ne trasmette copia a ciascuna amministrazione competente all'emanazione degli atti di cui al comma 1, che è tenuta a rispondere entro venti giorni dal ricevimento della stessa. In mancanza di risposta nel termine da parte della singola amministrazione si considera acquisito l'assenso di questa all'iniziativa proposta.

3. Ai fini di cui al comma 2, il sindaco può convocare una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.

4. Entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, il sindaco deve provvedere con atto espresso motivato, dandone comunicazione all'interessato nei successivi dieci giorni. L'atto del sindaco tiene luogo di tutti gli atti di cui al comma 1.

5. L'istanza di cui al comma 1 si considera accolta qualora non venga comunicato al richiedente l'atto del sindaco di cui al comma 4, nel termine ivi stabilito. In tal caso, si applica la disciplina di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.241.

6. È fatto salvo il procedimento di valutazione di impatto ambientale laddove previsto dalla legge statale o regionale. Con regolamento del Governo adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, ovvero con legge regionale secondo la rispettiva competenza, possono essere previste altre ipotesi nelle quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo ».

**\* 1. 5.**

Garra.

*Dopo il comma 20, inserire il seguente:*

20-bis. Dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

« ART. 20-bis. — 1. In ogni caso in cui un'attività privata avente ad oggetto trasformazioni territoriali e immobiliari sia oggetto di una pluralità di atti di autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, il soggetto interessato rivolge istanza al sindaco del comune nel cui territorio è localizzato l'intervento.

2. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza il sindaco ne trasmette copia a ciascuna amministrazione competente all'emanazione degli atti di cui al comma 1, che è tenuta a rispondere entro venti giorni dal ricevimento della stessa. In mancanza di risposta nel termine da parte della singola amministrazione si considera acquisito l'assenso di questa all'iniziativa proposta.

3. Ai fini di cui al comma 2, il sindaco può convocare una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.

4. Entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, il sindaco deve provvedere con atto espresso motivato, dandone comunicazione all'interessato nei successivi dieci giorni. L'atto del sindaco tiene luogo di tutti gli atti di cui al comma 1.

5. L'istanza di cui al comma 1 si considera accolta qualora non venga comunicato al richiedente l'atto del sindaco di cui al comma 4, nel termine ivi stabilito. In tal caso, si applica la disciplina di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.241.

6. È fatto salvo il procedimento di valutazione di impatto ambientale laddove previsto dalla legge statale o regionale. Con regolamento del Governo adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, ovvero con legge regionale secondo la rispettiva competenza, possono essere previste altre ipotesi nelle quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo ».

\* 1. 6.

Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara.

**(A.C. 4229-b - sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL  
SENATO

ART. 2.

*(Modifiche ed integrazioni alla legge  
15 maggio 1997, n. 127).*

1. Alla legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti.

2. All'articolo 2, comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: « salvo che disposizioni di legge o regolamentari prevedano una validità superiore ».

3. All'articolo 2, comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. »; al medesimo comma 4, secondo periodo, le parole: « È comunque fatta salva » sono sostituite dalle seguenti: « Resta ferma ».

4. All'articolo 2, il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono individuate le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta di identità e di altri documenti di riconoscimento muniti di supporto magnetico o informatico. La carta di identità e i documenti di riconoscimento devono contenere i dati personali e il codice fiscale e possono contenere anche l'indicazione del gruppo sanguigno, nonché delle opzioni di carattere sanitario previste dalla legge. Il documento, ovvero il supporto magnetico o informatico, può contenere anche altri dati, al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e la erogazione dei servizi al cittadino, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, nonché le procedure informatiche e le informazioni, che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti, ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei relativi regolamenti di attuazione; analogo documento contenente i medesimi dati è rilasciato a seguito della dichiarazione di nascita. La carta di identità potrà essere utilizzata anche per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte di identità e dei documenti di riconoscimento di cui al presente comma. Le predette regole sono adeguate con cadenza almeno biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. La carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza, ovvero, previo pagamento delle spese e dei diritti di segreteria,

a decorrere dal terzo mese successivo alla produzione di documenti con caratteristiche tecnologiche e funzionali innovative. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente comma e nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, le pubbliche amministrazioni possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente comma per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità ».

5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2, comma 10, primo periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 2, comma 10, quinto periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. All'articolo 2, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

« 11-bis. Il terzo comma dell'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è abrogato.

11-ter. Nell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta di identità deve essere indicata la data di scadenza” ».

7. All'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, le parole: « quindici giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni ».

8. All'articolo 3, comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonchè ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali ».

9. All'articolo 3, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età ».

10. All'articolo 3, il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

11. Il comma 11 dell'articolo 3 si interpreta nel senso che la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

12. All'articolo 6, comma 2, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

« f-bis) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonchè i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale; ».

13. All'articolo 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono inseriti i seguenti:

“3-bis. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3, fatta salva l'applicazione del comma 68, lettera c), dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento

motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

3-ter. In attesa di apposita definizione contrattuale, nei comuni di cui al comma 3-bis, ai responsabili di uffici e servizi possono essere assegnate indennità di funzione localmente determinate, nell'ambito delle complessive disponibilità di bilancio dei comuni medesimi.

3-quater. Nei comuni tra loro convenzionati per l'esercizio di funzioni amministrative o per l'espletamento associato dei servizi, ai responsabili degli uffici o dei servizi che svolgano la loro funzione anche per gli altri comuni, in attesa di apposita definizione contrattuale, possono essere assegnate indennità di funzione in deroga alle normative vigenti. La relativa maggiore spesa sarà rimborsata dagli altri enti convenzionati nei termini previsti dalla convenzione».

13. All'articolo 6, comma 6, dopo le parole: «ottobre 1991.» è inserito il seguente periodo: «Nel periodo intercorrente tra la data delle dimissioni e la data della riammissione in servizio, i dipendenti pubblici stessi sono considerati ad ogni effetto di legge in aspettativa senza assegni».

14. All'articolo 6, comma 8, sono aggiunte, in fine, le parole: « , i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni ».

15. All'articolo 6, comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al precedente periodo il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale ».

16. *Identico.*

16. All'articolo 6, comma 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La stessa disposizione si applica altresì alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere ».

18. All'articolo 6, comma 13, capoverso 1-bis, sono aggiunte, in fine, le parole: « , nel quale vengono indicati i criteri di ripartizione che tengano conto delle responsabilità professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonché dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso d'opera ».

19. All'articolo 6, comma 17, le parole: « Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 30 settembre 1998 ».

20. All'articolo 9, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. All'articolo 105, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificata dall'articolo 17 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dei pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 3, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile" ».

21. All'articolo 9, comma 4, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

« h) articoli 100, 102, 105, 106, 107, 111 e 116 ».

22. All'articolo 9, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso ».

23. All'articolo 11, comma 2, capoverso 5-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Decorso tale termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva autonomamente l'atto amministrativo da emanare ».

24. All'articolo 12, sono abrogati i commi 3 e 4.

25. All'articolo 12, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. I termini di cui al comma 1, al comma 2, lettera a), e al comma 3 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono prorogati di sei mesi ».

26. All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: « l'acquisto » sono inserite le seguenti: « e l'alienazione ».

27. All'articolo 16, comma 1, le parole da: « i difensori civici delle regioni e delle province autonome » fino a: « in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia » sono sostituite dalle seguenti: « i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia ».

28. All'articolo 17, comma 2, capoverso 3-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In caso di sospensione la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta ».

29. All'articolo 17, comma 33, dopo le parole: « enti locali » sono inserite le seguenti: « , ivi compresi gli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), ».

30. All'articolo 17, dopo il comma 58 è inserito il seguente:

« 58-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano salvi gli effetti degli atti e dei contratti che le medesime aziende speciali hanno posto in essere anteriormente alla data di attuazione del registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580" ».

31. All'articolo 17, dopo il comma 78 è inserito il seguente:

« 78-bis. L'Agenzia, con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione, può adeguare la dotazione organica stabilita ai sensi del comma 78 in relazione alle esigenze di funzionamento, entro i limiti derivanti dalle disponibilità di bilancio ».

32. All'articolo 17, dopo il comma 79 è inserito il seguente:

« 79-bis. Le somme dovute alla Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno in esecuzione delle convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo e di quelle stipulate con enti pubblici o privati, nonché le somme derivanti dall'erogazione di prestazioni o di servizi forniti dalla Scuola stessa sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno relativa alle spese per il funzionamento della Scuola. Le medesime disposizioni si applicano, nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, alle somme derivanti da prestazioni fornite a terzi dalle altre scuole delle amministrazioni centrali ».

33. All'articolo 17, dopo il comma 133 è inserito il seguente:

« 133-bis. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le procedure per la autorizzazione alla instal-

lazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato delle città ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni. Con lo stesso regolamento sono individuate le finalità perseguibili nella rilevazione e nella utilizzazione dei dati, nonché le categorie di soggetti che possono accedere ai dati personali rilevati a mezzo degli impianti ».

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 2.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. All'articolo 2, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

*11-bis.* Nell'articolo 3 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "a decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta di identità deve essere indicata la data di scadenza.

##### 2. 9.

Garra.

*Sopprimere il comma 12.*

##### \* 2. 1.

Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara.

*Sopprimere il comma 12.*

##### \* 2. 8.

Garra.

*Al comma 12 sopprimere le parole: nonché i poteri di vigilanza edilizia e.*

##### 2. 3.

Grimaldi.

*Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:*

*13-bis.* All'articolo 6, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

*3-bis.* Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e purché sia prevista nella rispettiva organizzazione l'area dirigenziale comprendente la funzione di direzione contabile prevista dal regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 luglio 1997, n. 287, possono attribuire la qualifica dirigenziale al funzionario responsabile del servizio già inquadrato nella qualifica funzionale apicale.

##### 2. 7.

Garra.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

*13-bis.* All'articolo 6, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

*3-bis.* Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nell'ambito dell'autonomia prevista dalla legge n. 580 del 1993 e nel rispetto delle proprie disponibilità di bilancio, possono attribuire la qualifica funzionale al personale che alla data del 16 ottobre 1984 ha maturato la qualifica apicale ai sensi della legge n. 312 del 1980, con le modalità ed i criteri previsti dall'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 547 del 1994 convertito nella legge 12 novembre 1994, n. 644, non avendo beneficiato all'epoca dei passaggi previsti da tale norma.

##### 2. 10.

Deodato.

*Al comma 18, dopo le parole: ripartizione che tengano conto inserire la seguente: anche.*

##### 2. 4.

Grimaldi.

*Sopprimere il comma 31.*

**\*2. 5.**

Grimaldi.

*Sopprimere il comma 31.*

**\*2. 6.**

Garra.

**(A.C. 4229-b — sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL  
SENATO

ART. 3.

*(Disposizioni in materia di formazione  
del personale dipendente dalle pubbliche  
amministrazioni).*

1. Nell'ambito delle iniziative di innovazione amministrativa, il Centro di formazione e studi (FORMEZ) può rimodulare i progetti in corso finanziati con risorse già assegnate nei precedenti esercizi.

2. Le risorse finanziarie attribuite al FORMEZ per il funzionamento e lo svolgimento delle attività istituzionali, ai sensi del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono iscritte, a decorrere dall'esercizio 1998, in apposite unità previsionali di base da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, e provvede alla denominazione delle nuove unità previsionali di base su indicazione del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.

3. Nell'ambito delle iniziative di innovazione amministrativa, il FORMEZ può operare sull'intero territorio nazionale a

decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. A tale scopo devono essere ridefiniti, anche statutariamente, i fini dell'Istituto e devono essere discussi nelle sedi preposte i progetti formativi da estendere all'intero territorio nazionale e per i quali devono essere adeguati nuovi finanziamenti.

5. Ai partecipanti al corso di formazione dirigenziale previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è assegnata una borsa di studio annua lorda, in relazione alla frequenza del corso e con le modalità stabilite dalle norme vigenti per il pagamento degli stipendi, d'importo pari al 60 per cento dello stipendio tabellare e dell'indennità integrativa speciale, nelle misure annue lorde in vigore nel tempo previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Ministeri. Detto importo comprende anche il corrispettivo che i partecipanti al corso sono tenuti a versare alla Scuola superiore della pubblica amministrazione per il servizio di ristorazione, se previsto, di residenzialità.

6. All'articolo 43, comma 5, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la parola: « tecnico » è soppressa.

**(A.C. 4229-b — sezione 4)**

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL  
SENATO

ART. 4.

*(Telelavoro).*

1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, le amministra-

zioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono avvalersi di forme di lavoro a distanza. A tal fine, possono installare, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici necessari e possono autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parità di salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro, previa determinazione delle modalità per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa.

2. I dipendenti possono essere reintegrati, a richiesta, nella sede di lavoro originaria.

3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità organizzative per l'attuazione del comma 1 del presente articolo, ivi comprese quelle per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa, e le eventuali abrogazioni di norme incompatibili. Le singole amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed adottano le misure organizzative volte al conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

4. Nella materia di cui al presente articolo le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprie leggi.

5. La contrattazione collettiva, in relazione alle diverse tipologie del lavoro a distanza, adegua alle specifiche modalità della prestazione la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti interessati. Forme sperimentali di telelavoro possono essere in ogni caso avviate dalle amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 4.

*Sopprimere il comma 2.*

##### 4. 1.

Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Alla scadenza del periodo limitatamente al quale il telelavoro di cui al comma 1 è stato autorizzato, i dipendenti devono essere reintegrati nella sede di lavoro originaria. A richiesta l'amministrazione può prorogare la durata per la quale il telelavoro è stato autorizzato.

##### 4. 2.

Garra.

#### (A.C. 4229-b - sezione 5)

#### ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL SENATO

##### ART. 5.

*(Disposizioni  
in materia di edilizia scolastica).*

1. A decorrere dall'anno 1998, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento delle somme dovute dai comuni alle province ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, riducendo ed aumentando i rispettivi contributi erariali sulla base delle certificazioni prodotte dagli enti locali interessati ovvero sulla base dei dati risultanti dai decreti ministeriali di cui all'articolo 9, comma 2, della citata legge n. 23 del 1996. Per il solo anno 1998, sono computate le somme già

trasferite dai comuni alle province e le spese sostenute dai comuni nelle more della stipulazione delle convenzioni previste dalla legge n. 23 del 1996. Qualora gli enti locali non inviino le certificazioni, il Ministero dell'interno, a decorrere dal 1° settembre 1998, opera i trasferimenti sulla base dei dati risultanti dai predetti decreti ministeriali e, limitatamente all'anno 1998, nella misura del 33 per cento dei dati finanziari risultanti dai medesimi decreti.

2. Per il finanziamento delle maggiori spese derivanti dall'applicazione della legge n. 23 del 1996 è autorizzata, per l'anno 1998, l'ulteriore spesa di lire 38,457 miliardi a favore delle province. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministero dell'interno provvede all'assegnazione in proporzione al totale provinciale delle medie delle spese correnti sostenute da ciascun comune così come determinate dai decreti ministeriali attuativi di cui al comma 1.

3. Nelle more della stipulazione delle convenzioni previste dalla legge n. 23 del 1996, le somme corrispondenti alle spese sostenute nell'anno 1998 dallo Stato e dagli altri soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, sono detratte da quelle da trasferire alle province con le predette convenzioni. A decorrere dal 1° gennaio 1999, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento delle somme a favore delle province sulla base delle convenzioni e, in mancanza, sulla base dei dati finanziari risultanti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 9, comma 3, della citata legge n. 23 del 1996. Le relative somme sono portate in diminuzione delle dotazioni di bilancio del Ministero della pubblica istruzione e in aumento delle dotazioni del Ministero dell'interno.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

### ART. 5.

*Sopprimerlo.*

5. 1.  
Garra.

*Sopprimere il comma 1.*

5. 2.  
Garra.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: nella misura del 33 per cento con le seguenti: nella misura del 66 per cento.*

5. 3.  
Garra.

**(A.C. 4229-B – sezione 6)**

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

viste le disposizioni del disegno di legge n. 4229-B che riguardano la carta d'identità ed altri documenti di riconoscimento su supporto magnetico e informatico (articolo 2, comma 4), la sottoscrizione delle istanze rivolte alla pubblica amministrazione (articolo 2, comma 10), la rilevazione degli accessi nei centri storici (articolo 2, comma 33) e il lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni (articolo 4);

considerato che le predette disposizioni presentano aspetti strettamente connessi con la tutela della riservatezza e degli altri diritti della personalità e presuppongono, pertanto, un quadro attento di garanzie;

considerata la necessità che tali disposizioni siano attuate nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali contenuta nella legge 31 dicem-

bre 1996, n. 675, e in fase di completamento attraverso i decreti delegati di cui alla legge n. 676 dello stesso anno, in particolare per ciò che riguarda i dati che possono essere registrati nei documenti, l'utilizzazione dei numeri di identificazione personale e le finalità perseguite nel trattamento, e ciò anche alla luce degli obblighi internazionali e comunitari assunti dall'Italia in materia di tutela dei dati personali;

impegna il Governo

ad attuare le predette disposizioni nel rispetto delle garanzie previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, dai decreti delegati di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 676.

**\*9/4229-B/1.**

Jervolino Russo, Cerulli Irelli, Di Bisceglie, Corsini.

La Camera,

viste le disposizioni del disegno di legge n. 4229-B che riguardano la carta d'identità ed altri documenti di riconoscimento su supporto magnetico e informatico (articolo 2, comma 4), la sottoscrizione delle istanze rivolte alla pubblica amministrazione (articolo 2, comma 10), la rilevazione degli accessi nei centri storici (articolo 2, comma 33) e il lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni (articolo 4);

considerato che le predette disposizioni presentano aspetti strettamente connessi con la tutela della riservatezza e degli altri diritti della personalità e presuppongono, pertanto, un quadro attento di garanzie;

considerata la necessità che tali disposizioni siano attuate nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali contenuta nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in fase di completamento attraverso i decreti delegati di cui alla legge n. 676 dello stesso anno, in particolare per ciò che riguarda i dati che

possono essere registrati nei documenti, l'utilizzazione dei numeri di identificazione personale e le finalità perseguite nel trattamento, e ciò anche alla luce degli obblighi internazionali e comunitari assunti dall'Italia in materia di tutela dei dati personali;

impegna il Governo

ad attuare le predette disposizioni nel rispetto delle garanzie previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, dai decreti delegati di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 676.

**\*9/4229-B/2.**

Pisapia.

La Camera,

rilevato che il Senato ha stralciato il comma 21 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4229, concernente la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi volti a localizzare ed a realizzare nuove attività di privati, implicanti trasformazioni territoriali;

considerato che lo stralcio è stato disposto per l'esigenza, condivisa dal Governo, di precisazione e miglioramento del testo normativo, con l'impegno ad una rapida definizione della nuova disciplina, giudicata condivisibile nel merito;

ritenuto che la complessità delle procedure e la lunghezza spesso non predefinita dei tempi occorrenti per avviare nuove iniziative private sul territorio sono cause determinanti del forte disagio per le imprese, specialmente medie e piccole, e contribuiscono al rischio della fuga delle imprese verso paesi più disponibili ad incentivare lo sviluppo produttivo;

impegna il Governo

ad attivarsi, d'intesa con le organizzazioni produttive, per la tempestiva riformulazione della disciplina di semplificazione delle procedure per le nuove attività private, in modo da consentire alle Camere

l'esame di tale parte indispensabile del programma di riforma amministrativa in tempi compatibili con le scadenze finanziarie e di bilancio autunnali.

**9/4229-B/3.**

Frattini.

La Camera,

considerato che:

l'articolo 2, comma 30, del disegno di legge n. 4229 modifica le disposizioni relative al procedimento costitutivo delle società miste esercenti pubblici servizi;

la disposizione si debba interpretare come volta a favorire il completamento delle procedure di trasformazione e privatizzazione delle preesistenti aziende speciali;

non si potrebbe in alcun modo interpretare detta disposizione come volta a garantire la conservazione, nel preesistente regime di esclusiva e monopolio, delle convenzioni di affidamento dei servizi locali alle preesistenti aziende, sia pure nel nuovo *status* di società;

impegna il Governo

ad introdurre, condividendo l'interpretazione in premessa, nell'ambito della riforma dei servizi pubblici locali, disposizioni idonee a precisare il criterio di salvaguardia dei principi di concorrenza e libera competizione per l'affidamento di tutti i servizi locali, senza alcuna tutela e salvaguardia delle preesistenti situazioni esclusive e di monopolio.

**9/4229-B/4.**

Vito, Frattini.

La Camera,

rilevato che il Senato non ha confermato la determinazione della Camera dei deputati, all'articolo 1, comma 9, del disegno di legge n. 4229, di attribuire alla Commissione parlamentare consultiva in

ordine all'attuazione della riforma amministrativa il potere di svolgere attività conoscitive e di indagine per verificare l'attuazione della riforma prevista dalla legge n. 59 del 1997;

considerato che, pur in mancanza di tale potere espressamente conferito, rientra tra gli scopi dell'istituzione della citata Commissione parlamentare la funzione generale di verifica, da parte del Parlamento, sull'andamento delle fasi attuative delle molte deleghe e delle previsioni attributive di poteri regolamentari al Governo: funzione di verifica che, come risulta dai lavori parlamentari, è stata ritenuta l'unico elemento di pur debole contrappeso rispetto al ricorso in misura tanto ampia alla potere normativo del Governo;

impegna il Governo

ad assecondare le iniziative conoscitive che la Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa riterrà di avviare per informare le Camere su aspetti generali o specifici delle varie fasi attuative della riforma.

**9/4229-B/5.**

Giovanardi, Frattini.

La Camera,

premesso che l'articolo 6, comma 17, della legge n. 127 del 1997 stabiliva, a conclusione di una lunga serie di proroghe avviata nel 1995, l'obbligo di annullare le promozioni illegittime presso gli enti locali, avvenute senza concorso e con scorrimenti automatici ai livelli superiori, disposte in difformità dal decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1983, come stabilito con sentenza della Corte costituzionale;

considerato che il termine finale per ripristinare la legalità dopo una lunga permanenza nella situazione illegittima era stato fissato al terzo mese dall'entrata in vigore della stessa legge n. 127 del 1997;

rilevato che il Governo, consapevole della persistente inottemperanza a tale ob-

bligo di ripristino della legalità, aveva ottenuto dalla Camera un'ennesima proroga al 31 marzo 1998;

considerato che anche tale termine è inutilmente scaduto e che il Senato lo ha differito al 30 settembre 1998;

impegna il Governo

a comunicare in modo certo e definitivo se intenda o meno far cessare l'incredibile protrarsi di una condizione di diffusa illegittimità in non poche posizioni di inquadramento, dichiarata inutilmente persino dalla Corte costituzionale;

in caso affermativo, ad opporsi a qualunque eventuale successiva proroga del termine finale del 30 agosto 1998 ed a provvedere affinché entro tale data gli atti illegittimi siano annullati, con l'avvio dei concorsi necessari a ripristinare condizioni moralmente, oltre che giuridicamente, adeguate in questo settore del comparto enti locali.

**9/4229-B/6.**

Mancuso, Frattini.

La Camera,

considerato che in attuazione delle leggi 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 sono stati emanati numerosi decreti legislativi e regolamenti con i quali si è provveduto al trasferimento di compiti

e competenze agli enti locali nonché alla semplificazione di numerose procedure;

rilevato che molte norme nazionali sono state espressamente abrogate, altre risultano abrogate implicitamente mentre altre ancora vanno reinterprete alla luce delle competenze residue allo Stato;

rilevato ancora come la confusa situazione normativa possa determinare notevoli difficoltà di interpretazione nella pubblica amministrazione e nei cittadini;

impegna il Governo

a proporre al Parlamento, norme di delega ai fini della compilazione, ai sensi del comma 11 del citato articolo 20, di testi unici legislativi — riferiti a ciascuna delle materie oggetto di delega e di trasferimento — nei quali dovranno essere raccolte le norme che disciplinano le funzioni che restano attribuite allo Stato nelle predette materie. Le norme di delega dovranno altresì prevedere la possibilità di introdurre le modifiche necessarie ai fini del coordinamento normativo, nonché l'espressa abrogazione di ogni altra disposizione vigente nelle medesime materie, fatte salve quelle relative al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali. I testi unici legislativi dovranno comunque essere emanati entro il 30 settembre 1999.

**9/4229-B/7**

Casinelli.

## MOZIONE SULLA REGOLAZIONE DEL DEBITO INTERNAZIONALE

**(Sezione 1 - Mozione)**

La Camera,

premesso che:

lo sviluppo economico e sociale di numerosi Stati è reso impossibile o, comunque, è fortemente limitato dalla dimensione del debito internazionale e del costo del servizio dello stesso debito, con conseguente violazione dei diritti umani;

all'origine dell'esplosione del debito ci sono fattori indipendenti dalle economie dei Paesi in via di sviluppo e, segnatamente, l'aumento dei tassi di interesse (dal 4-6 per cento degli anni '70 al 18-22 per cento degli anni '80), seguiti ai mutamenti delle tendenze delle economie mondiali;

il problema supera l'ambito latino-americano (dove può essere semplicemente definito drammatico, solo se si tenga conto che il prodotto medio *pro capite* del 1994 è inferiore a quello registrato nel 1980) e costituisce un rischio latente anche in altre aree dei Paesi in via di sviluppo o che stanno ristrutturando il loro sistema economico;

considerato che:

risponde ad un criterio di interesse generale definire i profili giuridici sostanziali del debito internazionale, per un certo tempo trascurati in favore di impostazioni che hanno privilegiato l'analisi economica e la gestione politica dello stesso debito;

occorre, in particolare, approfondire e definire i profili relativi alla gestione dei contratti e accordi, di

fronte a eventi che mutano sostanzialmente l'equilibrio di interessi convenuto dalle parti al momento della conclusione degli stessi, al fine della ricostruzione di un equilibrio sulla base di criteri equi;

nel caso del debito internazionale, contratto da molti Paesi in via di sviluppo, sembra in contrasto con classici e tradizionali principi generali del diritto aver accollato interamente al debitore le conseguenze dei cambiamenti intervenuti per iniziative provenienti da soggetti appartenenti al sistema di cui è parte o comunque con cui è solidale il creditore;

in base all'articolo 96 della carta delle Nazioni Unite, « l'Assemblea generale o il Consiglio di sicurezza potranno chiedere alla Corte di giustizia di dare un parere consultivo su qualsiasi questione giuridica » e, in base agli articoli 65 e 38 dello statuto della stessa Corte, il parere può essere reso fondandosi sulle convenzioni e le consuetudini internazionali e sui principi generali del diritto e su un procedimento che ha carattere dichiarativo e non contenzioso;

considerato altresì che:

la XI Conferenza interparlamentare Comunità europea/America-latina (San Paolo del Brasile, 3/7 maggio 1993) ha denunciato l'acuirsi della povertà dell'America latina, dovuta all'onere del debito internazionale, ed ha rivolto l'auspicio, già espresso dal Parlamento latino-americano, che venga chiesto « un parere consultivo della Corte internazionale di giustizia dell'Aja

sul quadro etico e giuridico secondo il quale si deve regolare il debito internazionale», auspicio ribadito dalla recente Conferenza interparlamentare degli stessi consessi svoltasi a Bruxelles, nei giorni 19/23 luglio 1995;

una iniziativa del Governo italiano, sulla materia in argomento, assunta in occasione della prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite, risponderebbe ad esigenze di generale utilità:

impegna il Governo

a compiere le necessarie azioni affinché, in occasione della prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite, venga inserita all'ordine del giorno della stessa Assemblea la deliberazione della richiesta del parere consultivo della Corte internazionale di giustizia in ordine ai profili giuridici della regolazione del debito internazionale e ad adoperarsi affinché la deliberazione dell'Assemblea sia in senso positivo.

(1-00023) « Cherchi, Ranieri, Giovanni Bianchi, Veltri, Solaroli, Soro, Pezzoni, Olivieri, Guerra, Testa, Mantovani, Brunetti, Meloni, Piscitello, Monaco ».

(1° agosto 1996).

### (Sezione 2 – Risoluzioni)

La Camera,

premessi che:

l'elevato valore del debito internazionale dei paesi del Terzo Mondo e in generale dei paesi con un insostenibile debito estero blocca il loro sviluppo e rende loro sempre più difficile affrontare la cooperazione economica, l'internazionalizzazione degli scambi economici;

le cause dell'aggravarsi del debito estero — con il vertiginoso aumento dei tassi di interesse — sono da individuare non solo nella debolezza delle economie

nazionali, ma soprattutto nel mutamento epocale nel frattempo avvenuto di un'economia globalizzata;

considerato che:

il peso del debito estero internazionale non può essere sostenuto esclusivamente dai paesi debitori, ma anche dai paesi creditori per la comune appartenenza ad un sistema di interdipendenze che ha favorito i più forti in modo sproporzionato;

l'esistenza di numerosi segnali da parte di Stati, Organismi e Istituzioni internazionali, di disponibilità per dare una soluzione solidale del debito;

le iniziative e gli atti della Commissione Europea prevedono un'azione coordinata di tutti i creditori allo scopo di ridurre a livelli sostenibili l'onere del debito;

il recente *summit* dei G8 a Birmingham non ha dato i risultati sperati e concretamente utili;

impegna il Governo

ad attivare ogni strumento utile, affinché vi sia il massimo sostegno alla iniziativa della Commissione dell'Unione Europea e successivamente in sede ONU;

a sostenere la cancellazione del debito in modo controllato e progressivo, con procedure rapide e comunque sotto la vigilanza di adeguati organi internazionali; in particolare a correlare l'ammortamento del debito a politiche di risanamento dell'ambiente e della ricostituzione dell'ecosistema danneggiato o eccessivamente sfruttato;

a sostenere la campagna di sensibilizzazione, promossa dal Consiglio ecumenico delle chiese, affinché l'anno 2000, anno del Giubileo, possa rappresentare un momento qualificante che riesca a spezzare le catene del debito estero e riaprire per i paesi poveri una nuova fase storica di pari cooperazione con i paesi ricchi;

a rafforzare il ruolo dell'Italia nei paesi poveri del sud Europa per giungere all'obiettivo di un mediterraneo libero da debiti e da povertà.

(6-00049)

« De Benetti, Paissan, Leccese, Cento, Galletti, Gardiol, Procacci, Boato ».

*(Testo così modificato nel corso della seduta)*

La Camera,

premesso che il Governo ha raccomandato agli istituti di credito di ridurre i

tassi di interessi sui mutui per la casa e di non superare il 5 per cento sui nuovi mutui

impegna il Governo

a ridurre al 5 per cento il tasso dei mutui contratti dai comuni con la Cassa depositi e prestiti, senza alcuna penale per i comuni;

a ridurre al 5 per cento il tasso di interesse a favore dello Stato quando i contribuenti chiedono il differimento dell'imposta di successione.

(6-00050)

« Pagliarini ».

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3206. — CONVERSIONE IN LEGGE,  
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 1998,  
N. 78, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN MATERIA OCCU-  
PAZIONALE (APPROVATO DAL SENATO) (4891)**

**(A. C. 4891 — sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A  
QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. Il decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, recante interventi urgenti in materia occupazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**MODIFICAZIONI APPORTATE  
DAL SENATO**

*All'articolo 1:*

*dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:*

« 1-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre che siano prorogati fino al 31 dicembre 1998 gli interventi di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, come sostituito dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, nel limite delle

risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993.

1-ter. Il trattamento ordinario di integrazione salariale può essere concesso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la durata massima di tre mesi e comunque non oltre il 30 giugno 1999, anche in deroga al limite di durata previsto dall'articolo 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427, nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende industriali esercenti l'attività di escavazione e lavorazione del marmo, nei casi in cui le predette aziende sospendano o riducano l'attività industriale per l'intervento dei servizi preposti o per la necessità di adeguare i propri impianti e siti di estrazione alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, nell'ambito delle risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e nel limite massimo di lire 6 miliardi per l'anno 1998.

1-quater. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può prevedere, con durata, criteri e limiti stabiliti con proprio decreto, che i trattamenti già previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, i cui effetti sono fatti salvi ai sensi dell'articolo 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, continuino ad essere erogati nei limiti finanziari preordinati allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

1-*quinquies*. Dopo il comma 4 dell'articolo 9-*septies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è inserito il seguente:

“4-*bis*. La Società per l'imprenditoria giovanile spa è autorizzata a provvedere, alla stipula del contratto di finanziamento, all'erogazione di una anticipazione pari al 30 per cento del totale degli investimenti ammessi.” »;

*dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:*

« 2-*bis*. All'articolo 59, comma 3, penultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: “30 giugno 1998” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 1998”; dopo le parole: “disciplina previdenziale”, sono inserite le seguenti: “e del trattamento di fine rapporto”; le parole: “comma 23” sono sostituite dalle seguenti: “commi 22 e 23”; e dopo le parole: “medesima legge”, sono inserite le seguenti: “nel rispetto degli equilibri di bilancio della relativa gestione”.

2-*ter*. Il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali non versati dalle aziende delle regioni Abruzzo e Molise dal 1° dicembre 1994 al 30 novembre 1996, e dovuti ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, è effettuato in 40 rate trimestrali di pari importo, e con la sola applicazione degli interessi di dilazione in misura pari al tasso di interesse legale, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le imprese che intendono avvalersi della dilazione debbono farne richiesta agli uffici dell'INPS territorialmente competenti entro il secondo trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allegando il pagamento relativo alla prima rata. Alle imprese che hanno in corso il recupero rateizzato di cui alla presente disposizione, l'INPS è tenuto a rilasciare i certificati di

regolarità contributiva, anche ai fini della partecipazione ai pubblici appalti, ove non sussistano pendenze contributive dovute ad altra causa. »;

*dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

« 3-*bis*. Per la prosecuzione dei lavori socialmente utili in corso presso l'INPS è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per il 1998. All'onere recato dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. »;

*al comma 4, nell'alinea, dopo le parole: « di parte corrente », sono inserite le seguenti: « “Fondo speciale” ».*

*Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:*

« ART. 1-*bis*. — (*Reversibilità dell'assegno vitalizio in favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti KZ*). — 1. L'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 94, deve essere interpretato nel senso che l'assegno vitalizio in favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti KZ, di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è reversibile ai familiari, in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni generali vigenti in tema di reversibilità, di ex deportati aventi diritto all'assegno diretto, ancorchè non abbiano fatto domanda o, comunque, non abbiano fruito del beneficio.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 90 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” del Ministero del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 1-ter. — (*Disciplina di contratti di cui ai decreti-legge n. 24 del 1986 e n. 409 del 1984*). — 1. Al fine di provvedere ad una disciplina definitiva dei contratti riguardanti i lavoratori di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, per quanto concerne il comune di Palermo, e al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, per quanto concerne il comune di Napoli, il Governo adotta uno o più provvedimenti intesi, anche a mezzo di accordi di programma, a disciplinare la materia dei suddetti contratti e le forme dell'eventuale mobilità allo scopo di garantire sbocchi occupazionali nel settore pubblico ed in quello privato.

ART. 1-quater. — (*Modifica alla legge n. 449 del 1997*). — 1. All'articolo 59, comma 7, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "per il numero dei lavoratori da collocare in mobilità indicato nella domanda medesima", sono inserite le seguenti: ", anche considerando complessivamente i numeri indicati nelle domande presentate dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo,".

ART. 1-quinquies. — (*Deroga alla legge n. 335 del 1995*). — 1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, commi 25, 26 e 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità, previgenti alla stessa legge n. 335 del 1995, continuano a trovare applicazione nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

ART. 1-sexies. — (*Modifica alla legge n. 196 del 1997*). — 1. Il comma 3 dell'articolo 24 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è sostituito dal seguente:

"3. L'iscrizione nelle liste di collocamento, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, non determina la perdita dello stato di socio della cooperativa".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 1-septies. — (*Misure a favore di lavoratori di aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche*). — 1. Ai lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, per le quali un drastico calo degli appalti abbia provocato eccedenze strutturali, anche in aree ad alto tasso di disoccupazione, non affrontabili con il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, in base alla vigente normativa, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere, nell'ambito della disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e nel limite massimo di lire 43 miliardi per l'anno 1998, in deroga alla medesima normativa, il trattamento di integrazione salariale straordinaria per un periodo massimo di dodici mesi.

ART. 1-octies. — (*Compiti del comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge n. 41 del 1986*). — 1. Nell'attesa dell'adozione di un provvedimento di riforma degli ammortizzatori sociali ed allo scopo di semplificare le procedure istruttorie per la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio

1986, n. 41, esprimerà il proprio parere esclusivamente su programmi di ristrutturazione, conversione e riorganizzazione produttiva riguardanti aziende con più di mille dipendenti, situate in unità produttive collocate in due o più regioni.

ART. 1-*nonies*. — (*Disposizioni in materia di mobilità*). — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, si applicano, nel limite di mille unità, a favore delle aziende ubicate nei territori interessati alle proroghe di cui all'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, per i lavoratori da collocare in mobilità entro il 31 dicembre 1999. I lavoratori di cui al presente comma sono collocati in pensionamento al raggiungimento dei requisiti di accesso e di decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli oneri relativi alla permanenza in mobilità, ivi compresi quelli relativi alla contribuzione figurativa, per i periodi che eccedono la mobilità ordinaria, sono posti a carico delle imprese. Le imprese che intendono avvalersi della presente disposizione devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 30 settembre 1998.

ART. 1-*decies*. — (*Misure a favore di dipendenti dei centri di accoglienza per anziani e di riabilitazione psicosociale*). — 1. Ai lavoratori dipendenti da centri di accoglienza per anziani e di riabilitazione psicosociale, licenziati nel periodo dal 13 marzo 1998 al 30 giugno 1998, ed iscritti nelle liste di mobilità, possono essere concessi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per un periodo non eccedente i 12 mesi e per un massimo di 160 unità e dalla data del licenziamento, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni nonchè gli

assegni familiari ove spettanti, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Per i lavoratori dipendenti dai predetti centri già lavoratori ad orario ridotto, la citata indennità è calcolata in misura proporzionale alle ore lavorate nell'ultimo mese di attività.

2. I centri di accoglienza per anziani e di riabilitazione psicosociale di cui al comma 1 presentano le relative domande, accompagnate dal verbale di consultazione sindacale, redatto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori territorialmente competenti, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che adotta i conseguenti provvedimenti di concessione dell'indennità di cui al comma 1.

ART. 1-*undecies*. — (*Proroga di trattamenti di mobilità*). — 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere i trattamenti previsti dall'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, fino al 28 febbraio 1999, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ».

## ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

### ARTICOLO 1.

(*Interventi urgenti  
in materia occupazionale*).

#### 1. Sono prorogati:

a) di ulteriori dodici mesi e nei confronti di un numero di soggetti fino ad un massimo di 3.500 unità i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità di cui all'articolo 4, comma 21,

terzo e quinto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, in corso alla data del 31 marzo 1998 per effetto di disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 1997, nella misura vigente alla predetta data del 31 marzo 1998; la proroga dei trattamenti di integrazione straordinaria salariale comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante;

b) di ulteriori sei mesi i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, per i lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e nella misura vigente a tale data.

2. All'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola: « requisiti » è sostituita dalla seguente: « tratta-menti »;

b) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero all'erogazione anticipata del trattamento relativo all'anzianità maturata ».

3. Per la prosecuzione dei lavori socialmente utili presso il Ministero per i beni culturali e ambientali è autorizzata la spesa di lire 28 miliardi nel 1998.

4. Agli oneri recati dalle disposizioni del presente articolo, pari a lire 47.050 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando:

a) quanto a lire 17.150 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) quanto a lire 1.900 milioni l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole;

c) quanto a lire 28.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 2.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### **(A. C. 4891 - sezione 2)**

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

#### ART. 1.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**1. 1.**  
Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti, Dalla Rosa.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di ulteriori dodici mesi aggiungere le seguenti: non più prorogabili.*

**1. 2.**  
Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti, Dalla Rosa.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: la proroga dei trattamenti di*

integrazione straordinaria *fino alla fine della lettera.*

**1. 3.**

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**1. 72.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: cinque mesi.*

**1. 52.**

Gazzara, Prestigiacomio, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli.

*Al comma 1 lettera b) dopo la parola: trattamenti aggiungere la seguente: straordinari.*

**1. 71.**

Michielon.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine, le parole: la proroga dei trattamenti di integrazione straordinaria salariale comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.*

**1. 4.**

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti, Dalla Rosa.

*Sopprimere il comma 1-bis.*

**\* 1. 53.**

Gazzara, Taborelli, Santori.

*Sopprimere il comma 1-bis*

**\*1. 73.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Sopprimere il comma 1-bis.*

**\*1. 85.**

Pampo, Polizzi.

*Al comma 1-bis, sostituire la parola: disporre con la seguente: stabilire.*

**1. 24.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1-bis, sostituire le parole: nel limite con le seguenti: nella misura.*

**1. 22.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1-bis, dopo le parole: nel limite delle risorse aggiungere le seguenti di cassa.*

**1. 12.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1-bis, sostituire la parola: citato con la seguente: menzionato.*

**1. 23.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Sopprimere il comma 1-ter.*

**\* 1. 54.**

Gazzara, Taborelli, Santori.

*Sopprimere il comma 1-ter.*

**\*1. 74.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Sopprimere il comma 1-ter.*

**\*1. 86.**

Pampo, Polizzi.

*Al comma 1-ter, sostituire le parole: Il trattamento ordinario di integrazione salariale con le seguenti: La cassa integrazione guadagni ordinaria.*

**1. 30.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1-ter, sostituire le parole:* 30 giugno 1999 *con le seguenti:* 1° gennaio 1999.

**1. 42.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1-ter, sostituire le parole:* 30 giugno *con le seguenti:* 31 dicembre.

**1. 55.**

Gazzara, Prestigiacomo, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli.

*Al comma 1-ter, sostituire le parole:* nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende *con le seguenti:* nei riguardi dei lavoratori dipendenti da imprese.

**1. 33.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1-ter, sostituire le parole:* nei confronti *con le seguenti:* nei riguardi.

**1. 31.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1-ter, sostituire le parole:* aziende industriali *con le seguenti:* imprese industriali.

**1. 32.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1-ter, sostituire le parole da:* di escavazione *sino a:* o riducano *con le seguenti:* di lavorazione del marmo, nel caso in cui le predette aziende sospendano.

**1. 27.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1-ter, sostituire le parole:* l'attività di escavazione e lavorazione del

marmo *con le seguenti:* l'attività di escavazione del marmo.

**1. 25.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1-ter, dopo le parole:* marmo *aggiungere le seguenti:* del granito, del travertino e delle altre pietre per l'edilizia.

**1. 56.**

Gazzara, Prestigiacomo, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli.

*Al comma 1-ter, dopo le parole:* nei casi in cui le predette aziende sospendano o riducano l'attività industriale per l'intervento dei servizi preposti o per la necessità *con le seguenti:* nel caso in cui le predette aziende sospendano o riducano l'attività industriale per l'intervento dei servizi preposti o per l'esigenza.

**1. 29.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1-ter, sopprimere le parole:* per l'intervento dei servizi preposti o.

**1. 34.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1-ter, sopprimere le parole da:* o per la necessità di adeguare *fino a:* in materia di sicurezza del lavoro.

**1. 35.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1-ter, sopprimere le parole:* impianti e.

**1. 36.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1-ter, sopprimere le parole:* e siti di estrazione.

**1. 37.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1-ter, dopo le parole: nell'ambito delle risorse aggiungere le seguenti: di cassa.*

**1. 38.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1-ter, dopo le parole: legge 19 luglio 1993, n. 236, e aggiungere la seguente: comunque.*

**1. 39.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1-ter, sostituire le parole: nel limite massimo con le seguenti: nella misura massima.*

**1. 41.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1-ter, sostituire le parole: lire 6 miliardi con le seguenti: lire 3 miliardi.*

**1. 40.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le imprese che usufruiscono dei benefici di cui al presente comma devono essere sottoposte a controlli e verifiche per accertare l'adeguamento delle medesime alla normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.*

**1. 5.**

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti, Dalla Rosa.

*Sopprimere il comma 1-quater.*

**\* 1. 57.**

Gazzara, Taborelli, Santori.

*Sopprimere il comma 1-quater.*

**\* 1. 6.**

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti, Dalla Rosa.

*Sopprimere il comma 1-quater.*

**\* 1. 87.**

Pampo, Polizzi.

*Al comma 1-quater, sostituire la parola: prevedere con la seguente: disporre.*

**1. 43.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1-quater, dopo le parole: con durata, criteri aggiungere la seguente: , modalità.*

**1. 48.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1-quater, sostituire la parola: stabiliti con la seguente: fissati.*

**1. 47.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1-quater, sostituire le parole: che i trattamenti già previsti dagli articoli con le seguenti: che i benefici già concessi ai sensi degli articoli.*

**1. 44.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1-quater, sostituire le parole: già previsti con le seguenti: già riconosciuti.*

**1. 45.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1-quater, sostituire le parole: ai sensi con le seguenti: a norma.*

**1. 49.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1-quater, sostituire le parole: allo scopo con le seguenti: a tale fine.*

- 1. 46.**  
Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Sopprimere il comma 1-quinquies.*

- \* **1. 58.**  
Gazzara, Taborelli, Santori.

*Sopprimere il comma 1-quinquies.*

- \* **1. 75.**  
Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Sopprimere il comma 1-quinquies*

- \* **1. 88.**  
Pampo, Polizzi.

*Al comma 1-quinquies, all'alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

4-ter. Qualora i progetti di cui al comma 1 non andassero a buon fine entro tre anni dal loro avvio, le attrezzature di cui alla lettera a) del precedente comma devono essere restituite alla società per l'imprenditorialità giovanile spa, la quale potrà concedere le attrezzature rese a nuovi soggetti.

- 1. 7.**  
Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti, Dalla Rosa.

*Al comma 1-quinquies, capoverso 4-bis, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 35 per cento.*

- 1. 59.**  
Gazzara, Prestigiacomio, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matrangola, Santori, Taborelli, Tortoli.

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

- 1. 8.**  
Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti, Dalla Rosa.

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: in tal caso, comunque, al fine di beneficiare del pensionamento anticipato, è fatto obbligo ai lavoratori di svolgere gratuitamente lavori socialmente utili per un periodo pari alle annualità corrispondenti al pensionamento anticipato medesimo.*

- 1. 9.**  
Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti, Dalla Rosa.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

02-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: « criminalità organizzata » sono aggiunte le seguenti: « nelle regioni di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 ».

- 1. 10.**  
Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti, Dalla Rosa.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

02-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: « criminalità organizzata » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « e comunque dovranno essere ratificate successivamente dagli organi di competenza ».

- 1. 11.**  
Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti, Dalla Rosa.

*Sopprimere il comma 2-bis.*

**\* 1. 60.**

Gazzara, Taborelli, Santori.

*Sopprimere il comma 2-bis.*

**\* 1. 76.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Sopprimere il comma 2-bis.*

**\* 1. 89.**

Pampo, Polizzi.

*Al comma 2-bis, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 30 settembre.*

**1. 61.**

Gazzara, Prestigiacomo, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matrangola, Santori, Taborelli, Tortoli.

*Al comma 2-bis, sopprimere le parole da: dopo le parole: « disciplina previdenziale » fino a: « e del trattamento di fine rapporto; ».*

**1. 62.**

Gazzara, Prestigiacomo, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matrangola, Santori, Taborelli, Tortoli.

*Al comma 2-bis, sostituire le parole: disciplina previdenziale con le seguenti normativa previdenziale.*

**1. 13.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Sopprimere il comma 2-ter.*

**\*1. 63.**

Gazzara, Taborelli, Santori.

*Sopprimere il comma 2-ter.*

**\*1. 77.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Sopprimere il comma 2-ter.*

**\*1. 90.**

Pampo, Polizzi.

*Al comma 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: Il recupero dei contributi previdenziali con le seguenti: I recuperi dei versamenti previdenziali.*

**1. 14.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: dalle aziende delle con le seguenti: dalle imprese operanti nelle.*

**1. 15.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: è effettuato in 40 rate con le seguenti: è effettuato in 30 rate.*

**1. 50.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: è effettuato in 40 rate con le seguenti: è effettuato in 50 rate.*

**1. 64.**

Gazzara, Prestigiacomo, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matrangola, Santori, Taborelli, Tortoli.

*Al comma 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: secondo trimestre solare con le seguenti: primo trimestre solare.*

**1. 51.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 2-ter, primo periodo, sostituire le parole:* secondo trimestre solare *con le seguenti:* terzo trimestre solare.

**1. 65.**

Gazzara, Prestigiacomo, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matrangola, Santori, Taborelli, Tortoli.

*Al comma 2-ter, secondo periodo, sostituire le parole:* Le imprese che intendono avvalersi della dilazione debbono farne richiesta *con le seguenti:* È fatto obbligo alle imprese che vogliono avvalersi della dilazione avanzare richiesta.

**1. 16.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 2-ter, secondo periodo, sostituire le parole:* che intendono avvalersi della dilazione *con le seguenti:* che intendano godere dei benefici di cui al presente comma.

**1. 17.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 2-ter, terzo periodo, sostituire le parole:* ove non sussistano pendenze *con le seguenti:* ove non risultino esistenti pendenze.

**1. 18.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*\* 1. 78.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*\* 1. 91.**

Pampo, Polizzi.

*Sopprimere il comma 3-bis.*

**\* 1. 66.**

Gazzara, Taborelli, Santori.

*Sopprimere il comma 3-bis.*

**\* 1. 79.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Sopprimere il comma 3-bis.*

**\* 1. 92.**

Pampo, Polizzi.

*Al comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole:* Per la prosecuzione *con le seguenti:* Al fine di consentire la prosecuzione.

**1. 19.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole:* 7 miliardi *con le seguenti:* 5 miliardi.

**1. 67.**

Gazzara, Prestigiacomo, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matrangola, Santori, Taborelli, Tortoli.

*Al comma 3-bis, secondo periodo, sostituire la parola:* recato *con la seguente:* derivante.

**1. 20.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole:* si provvede *con le seguenti:* si fa fronte.

**1. 21.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Sopprimere il comma 4*

**1. 80**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 4, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:*

« a) quanto a lire 20.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) quanto a lire 20.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione;

c) quanto a lire 7.050 milioni l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. ».

**1. 68.**

Gazzara, Prestigiacomo, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli.

*Al comma 4, sopprimere la lettera a).*

**1. 81.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 4, sopprimere la lettera b).*

**1. 82.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 4, sopprimere la lettera c).*

**1. 83.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Sopprimere il comma 5.*

**1. 84.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

5-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, un decreto in cui trovi organicamente posto la disciplina degli ammortizzatori sociali.

**1. 93.**

Pampo, Polizzi.

ART. 1-bis.

*Sopprimerlo.*

**\* 1-bis. 5.**

La Commissione.

*Sopprimerlo.*

**\* 1-bis. 3.**

Gazzara, Taborelli, Santori.

*Sopprimerlo.*

**\* 1-bis. 4.**

Pampo, Polizzi.

*Al comma 1, sostituire la parola: ancorché con la seguente: sempreché.*

**1-bis. 1.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 2, sostituire la parola: valutato con la seguente: stimato.*

**1-bis. 2.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

ART. 1-ter.

*Sopprimerlo.*

**\* 1-ter. 8.**

Gazzara, Taborelli, Santori.

*Sopprimerlo.*

**\* 1-ter. 3.**

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti, Dalla Rosa.

*Sopprimerlo.*

**\* 1-ter. 12.**

Pampo, Polizzi.

*Al comma 1, dopo le parole:* dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, per quanto concerne il comune *aggiungere le seguenti:* e la provincia.

**1-ter. 9.**

Russo.

*Al comma 1, sostituire le parole:* anche a mezzo di *con le seguenti:* anche attraverso.

**1-ter. 1.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* e le forme dell'eventuale mobilità.

**1-ter. 11.**

Michielon.

*Al comma 1, sostituire le parole:* nel settore pubblico ed in quello privato *con le seguenti:* nel settore privato e, in via subordinata, nel settore pubblico

**1-ter. 10.**

Gazzara, Prestigiaco, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* nel settore pubblico ed in quello privato *con le seguenti:* nel pubblico impiego e nel settore privato.

**1-ter. 2.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole:* nel settore pubblico *con le seguenti:* negli enti locali.

**1-ter. 4.**

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti, Dalla Rosa.

*Dopo le parole:* settore pubblico *aggiungere le seguenti:* mediante prove selettive in ipotesi di sotto-organico.

**1-ter. 6.**

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti, Dalla Rosa.

*Dopo le parole:* settore pubblico *aggiungere le seguenti:* mediante prove selettive.

**1-ter. 5.**

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti, Dalla Rosa.

ART. 1-*quater*.

*Sopprimerlo.*

**\* 1-*quater*. 1.**

Gazzara, Taborelli, Santori.

*Sopprimerlo.*

**\* 1-*quater*. 2.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Sopprimerlo.*

**\* 1-*quater*. 3.**

Pampo, Polizzi.

ART. 1-*quinquies*.

*Sopprimerlo.*

**\* 1-*quinquies*. 6.**

La Commissione.

*Sopprimerlo.*

**\* 1-*quinquies*. 2.**

Gazzara, Taborelli, Santori.

*Sopprimerlo.*

**\* 1-*quinquies*. 4.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Sopprimerlo.*

- \* **1-quinquies. 5.**  
Pampo, Polizzi.

*Aggiungere, in fine, le parole:* fino al 31 dicembre 1999.

- 1-quinquies. 3.**  
Gazzara, Prestigiacomo, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n.335, per i lavoratori con almeno 15 anni di contributi INPS, le pensioni di inabilità e l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i supersiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, sono cumulabili con la rendita liquidata a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124.

- 1-quinquies. 1.**  
Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti, Dalla Rosa.

ART. 1-*sexies*.

*Sopprimerlo.*

- \* **1-*sexies*. 2.**  
Gazzarra, Taborelli, Santori.

*Sopprimerlo.*

- \* **1-*sexies*. 3.**  
Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Sopprimerlo.*

- \* **1-*sexies*. 6.**  
Pampo, Polizzi.

*Sopprime il comma 1.*

- 1-*sexies*. 4.**  
Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Sopprimere il comma 2.*

- 1-*sexies*. 5.**  
Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 2, sostituire la parola: derivante con la seguente: recato.*

- 1-*sexies*. 1.**  
Paolo Colombo, Dalla Rosa.

ART. 1-*septies*.

*Sopprimerlo.*

- \* **1-*septies*. 1.**  
Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Sopprimerlo.*

- \* **1-*septies*. 32.**  
Gazzarra, Taborelli, Santori.

*Sopprimerlo.*

- \* **1-*septies*. 35.**  
Pampo, Polizzi.

*Sostituire le parole:* Ai lavoratori con le seguenti: Ai dipendenti.

- 1-*septies*. 2.**  
Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* industriali.

- 1-*septies*. 3.**  
Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole:* delle aziende industriali con le seguenti: delle imprese

- 1-*septies*. 4.**  
Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, dopo le parole: industriali appaltatrici sono aggiunte le seguenti: e subappaltatrici.*

**1-septies. 5.**

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti, Dalla Rosa.

*Al comma 1, dopo le parole: lavori di installazione aggiungere le seguenti: e manutenzione.*

**1-septies. 6.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: di reti telefoniche con le seguenti: di reti per telefonia fissa.*

**1-septies. 7.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: di reti telefoniche con le seguenti: di reti per telefonia mobile.*

**1-septies. 8.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sopprimere le parole: , per le quali un drastico calo degli appalti abbia provocato eccedenze strutturali.*

**1-septies. 9.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: per le quali un drastico calo degli appalti abbia provocato eccedenze strutturali, anche in aree ad alto tasso di disoccupazione con le seguenti: , con riguardo in particolare a quelle operanti nel settore del cablaggio, le quali, a seguito della sospensione dei lavori*

*di cablaggio da parte della Telecom, hanno subito un drastico calo del lavoro tale da provocare eccedenze strutturali.*

**1-septies. 10.**

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: un drastico calo degli appalti abbia provocato con le seguenti: una riduzione di almeno il 70 per cento degli appalti.*

**1-septies. 11.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: un drastico calo degli appalti abbia provocato con le seguenti: una riduzione di almeno il 50 per cento degli appalti.*

**1-septies. 12.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: un drastico calo degli appalti abbia provocato con le seguenti: una riduzione di almeno il 40 per cento degli appalti.*

**1-septies. 13.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: drastico calo con le seguenti: significativa riduzione.*

**1-septies. 14.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sopprimere le parole: anche in aree ad alto tasso di disoccupazione.*

**1-septies. 16.**

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sopprimere la parola: anche.*

**1-septies. 15.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: anche in aree ad alto tasso di disoccupazione con le seguenti: nelle aree in cui il tasso di disoccupazione sia aumentato almeno del 30 per cento rispetto a quello registrato nell'anno precedente.*

**1-septies. 18.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: anche in aree ad alto tasso di disoccupazione con le seguenti: anche in aree ove il tasso di disoccupazione sia aumentato almeno del 30 per cento rispetto a quello registrato nell'anno precedente.*

**1-septies. 17.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: anche in aree ad alto tasso di disoccupazione con le seguenti: anche in aree in cui non si sia verificato un alto tasso di disoccupazione.*

**1-septies. 19.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sopprimere le parole: , non affrontabili con il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria,.*

**1-septies. 20.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sopprimere le parole: , in base alla normativa vigente,.*

**1-septies. 21.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: , in base alla normativa vigente, con le seguenti: , anche in deroga alla normativa vigente,.*

**1-septies. 22.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, dopo le parole: può concedere aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro del tesoro.*

**1-septies. 23.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, dopo le parole: può concedere aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica.*

**1-septies. 24.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, dopo le parole: nell'ambito della disponibilità aggiungere le seguenti: di cassa.*

**1-septies. 25.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: lire 43 miliardi con le seguenti: lire 30 miliardi.*

**1-septies. 26.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1 sostituire le parole: 43 miliardi con le seguenti: 32 miliardi.*

**1-septies. 33.**

Gazzara, Prestigiacomio, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matrangola, Santori, Taborelli, Tortoli.

*Al comma 1, sostituire le parole: lire 43 miliardi con le seguenti: lire 50 miliardi.*

**1-septies. 27.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sopprimere le parole: in deroga alla medesima normativa.*

**1-septies. 29.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sopprimere le parole: massimo.*

**1-septies. 28.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.*

**1-septies. 30.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: diciotto mesi.*

**1-septies. 31.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1 sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: nove mesi.*

**1-septies. 34.**

Gazzara, Prestigiaco, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli.

ART. 1-octies.

*Sopprimerlo.*

\* **1-octies. 1.**

Gazzarra, Taborelli, Santori.

*Sopprimerlo.*

\* **1-octies. 30.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Sopprimerlo.*

\* **1-octies. 31.**

Pampo, Polizzi.

*Al comma 1, sostituire le parole: esclusivamente su programmi di ristrutturazione, conversione e riorganizzazione con*

*le seguenti: su programmi di conversione e riorganizzazione.*

**1-octies. 2.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: esclusivamente su programmi di ristrutturazione, conversione e riorganizzazione con le seguenti: su programmi di ristrutturazione e riorganizzazione.*

**1-octies. 3.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: esclusivamente su programmi di ristrutturazione, conversione e riorganizzazione con le seguenti: su programmi di ristrutturazione e conversione.*

**1-octies. 4.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: esclusivamente su programmi di ristrutturazione, conversione e riorganizzazione con le seguenti: su programmi di riorganizzazione.*

**1-octies. 5.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: esclusivamente su programmi di ristrutturazione, conversione e riorganizzazione con le seguenti: su programmi di conversione.*

**1-octies. 6.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: esclusivamente su programmi di ristrutturazione, conversione e riorganizzazione con le seguenti: su programmi di ristrutturazione.*

**1-octies. 7.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sopprimere la parola: esclusivamente.*

**1-octies. 8.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sopprimere la parola: ristrutturazione.*

**1-octies. 9.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sopprimere le parole: ristrutturazione, conversione e.*

**1-octies. 10.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sopprimere le parole: conversione e riorganizzazione.*

**1-octies. 11.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sopprimere la parola: ristrutturazione.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: e riorganizzazione.*

**1-octies. 12.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sopprimere le parole: riorganizzazione.*

**1-octies. 13.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sopprimere la parola: conversione.*

**1-octies. 14.**

Paolo Colombo, Della Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: riguardanti aziende con più di mille dipendenti*

*con le seguenti: relativi alle grandi imprese, così come definite dalle normative comunitarie.*

**1-octies. 15.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: riguardanti aziende con più di mille dipendenti con le seguenti: relativi alle medie imprese, così come definite dalle normative comunitarie.*

**1-octies. 16.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: riguardanti aziende con più di mille dipendenti con le seguenti: relativi alle piccole imprese, così come definite dalle normative comunitarie.*

**1-octies. 17.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: riguardanti aziende con più di mille dipendenti con le seguenti: relativi alle imprese, così come definite dalle normative comunitarie.*

**1-octies. 18.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: riguardanti aziende con le seguenti: relativi alle imprese manifatturiere.*

**1-octies. 19.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: riguardanti aziende con le seguenti: relativi ad imprese commerciali.*

**1-octies. 20.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: riguardanti aziende con le seguenti: relativi ad imprese industriali.*

**1-octies. 21.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: riguardanti aziende con le seguenti: relativi ad imprese.*

**1-octies. 22.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: riguardanti aziende con le seguenti: relativi ad aziende.*

**1-octies. 23.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: con più di mille dipendenti con le seguenti: con più di cinquecento dipendenti.*

**1-octies. 24.**

Gazzara, Prestigiacomo, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli.

*Al comma 1, sostituire le parole: situate in unità produttive collocate con le seguenti: che hanno unità produttive.*

**1-octies. 25.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

ART. 1-nonies.

*Sopprimerlo.*

**\* 1-nonies. 32.**

Gazzarra, Taborelli, Santori.

*Sopprimerlo.*

**\* 1-nonies. 40.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Sopprimerlo.*

**\*1-nonies. 42.**

Pampo, Polizzi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: mille unità con le seguenti: millecinquecento unità.*

**1-nonies. 30.**

Gazzara, Prestigiacomo, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli.

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: Gli oneri relativi alla permanenza con le seguenti: Gli oneri derivanti dalla permanenza.*

**1-nonies. 29.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, quarto periodo sostituire le parole: il 30 settembre 1998 con le seguenti: il 31 dicembre 1998.*

**1-nonies. 33.**

Gazzara, Prestigiacomo, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli.

*Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 1998 con le seguenti: 1 settembre 1998.*

**1-nonies. 1.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 1998 con le seguenti: 2 settembre 1998.*

**1-nonies. 2.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 1998 con le seguenti: 3 settembre 1998.*

**1-nonies. 3.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 1998 con le seguenti: 4 settembre 1998.*

**1-nonies. 4.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 1998 con le seguenti: 5 settembre 1998.*

**1-nonies. 5.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 1998 con le seguenti: 6 settembre 1998.*

**1-nonies. 6.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 1998 con le seguenti: 7 settembre 1998.*

**1-nonies. 7.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 1998 con le seguenti: 8 settembre 1998.*

**1-nonies. 8.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 1998 con le seguenti: 9 settembre 1998.*

**1-nonies. 9.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 1998 con le seguenti: 10 settembre 1998.*

**1-nonies. 10.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 1998 con le seguenti: 11 settembre 1998.*

**1-nonies. 11.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 1998 con le seguenti: 12 settembre 1998.*

**1-nonies. 12.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 1998 con le seguenti: 13 settembre 1998.*

**1-nonies. 13.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 1998 con le seguenti: 14 settembre 1998.*

**1-nonies. 141.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 1998 con le seguenti: 15 settembre 1998.*

**1-nonies. 14.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 1998 con le seguenti: 16 settembre 1998.*

**1-nonies. 15.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 1998 con le seguenti: 17 settembre 1998.*

**1-nonies. 16.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 1998 con le seguenti: 18 settembre 1998.*

**1-nonies. 17.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: riguardanti aziende con più di mille dipendenti con le seguenti: relativi alle imprese, così come definite dalle normative comunitarie.*

**1-octies. 18.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: riguardanti aziende con le seguenti: relativi alle imprese manifatturiere.*

**1-octies. 19.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: riguardanti aziende con le seguenti: relativi ad imprese commerciali.*

**1-octies. 20.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: riguardanti aziende con le seguenti: relativi ad imprese industriali.*

**1-octies. 21.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: riguardanti aziende con le seguenti: relativi ad imprese.*

**1-octies. 22.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: riguardanti aziende con le seguenti: relativi ad aziende.*

**1-octies. 23.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: con più di mille dipendenti con le seguenti: con più di cinquecento dipendenti.*

**1-octies. 24.**

Gazzara, Prestigiacomo, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli.

*Al comma 1, sostituire le parole: situate in unità produttive collocate con le seguenti: che hanno unità produttive.*

**1-octies. 25.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 1998 con le seguenti: 27 settembre 1998.*

**1-nonies. 26.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 1998 con le seguenti: 28 settembre 1998.*

**1-nonies. 27.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 1998 con le seguenti: 29 settembre 1998.*

**1-nonies. 28.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

ART. 1-decies.

*Sopprimerlo.*

\* **1-decies. 11.**

Gazzarra, Taborelli, Santori.

*Sopprimerlo.*

\* **1-decies. 2.**

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti, Dalla Rosa.

Sopprimerlo.

- \* **1-decies. 114.**  
Pampo, Polizzi.

*Sopprimere il comma 1.*

- 1-decies. 20.**  
Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sopprimere il primo periodo.*

- 1-decies. 26.**  
Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di accoglienza per anziani e.*

*Conseguentemente nella rubrica sopprimere le parole: di accoglienza per anziani e.*

- 1-decies. 22.**  
Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e di riabilitazione psicosociale.*

- 1-decies. 28.**  
Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nel periodo.*

- 1-decies. 27.**  
Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel periodo dal 13 marzo 1998 al 30 giugno 1998 con le seguenti: nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 1° marzo 1998.*

- 1-decies. 4.**  
Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: nel periodo dal 13 marzo 1998 al 30 giugno 1998 con le seguenti: sul periodo dal 13 marzo 1998 al 18 maggio 1998.*

- 1-decies. 12.**  
Gazzara, Prestigiaco, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 13 marzo con le seguenti: 28 giugno.*

- 1-decies. 37**  
Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 13 marzo con le seguenti: 23 giugno.*

- 1-decies. 38**  
Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 13 marzo con le seguenti: 18 giugno.*

- 1-decies. 39**  
Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 13 marzo con le seguenti: 10 giugno.*

- 1-decies. 40**  
Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 13 marzo con le seguenti: 2 giugno.*

- 1-decies. 41**  
Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 13 marzo con le seguenti: 28 maggio.*

- 1-decies. 42**  
Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 13 marzo con le seguenti: 15 maggio.*

**1-decies. 43**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 13 marzo con le seguenti: 10 maggio.*

**1-decies. 44**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 13 marzo con le seguenti: 2 maggio.*

**1-decies. 45**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 13 marzo con le seguenti: 30 aprile.*

**1-decies. 46**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 13 marzo con le seguenti: 28 aprile.*

**1-decies. 47**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 13 marzo con le seguenti: 26 aprile.*

**1-decies. 48**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 13 marzo con le seguenti: 20 aprile.*

**1-decies. 49**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 13 marzo con le seguenti: 15 aprile.*

**1-decies. 50**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 13 marzo con le seguenti: 10 aprile.*

**1-decies. 51**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 13 marzo con le seguenti: 1° aprile.*

**1-decies. 52**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 13 marzo con le seguenti: 20 marzo.*

**1-decies. 53**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 13 marzo con le seguenti: 15 marzo.*

**1-decies. 54**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 20 marzo.*

**1-decies. 55.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 30 marzo.*

**1-decies. 56.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 1° aprile.*

**1-decies. 57.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 4 aprile.*

**1-decies. 58.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 8 aprile.*

**1-decies. 3.**

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 9 aprile*

**1-decies. 59.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 11 aprile.*

**1-decies. 60.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 15 aprile.*

**1-decies. 61.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 20 aprile.*

**1-decies. 62.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 25 aprile.*

**1-decies. 63.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 28 aprile.*

**1-decies. 64.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 2 maggio.*

**1-decies. 65.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 6 maggio.*

**1-decies. 66.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 10 maggio.*

**1-decies. 67.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 19 maggio.*

**1-decies. 68.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 24 maggio.*

**1-decies. 69.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 28 maggio.*

**1-decies. 70.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 1° giugno.*

**1-decies. 71.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 5 giugno.*

**1-decies. 72.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 9 giugno.*

**1-decies. 73.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 15 giugno.*

**1-decies. 74.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 20 giugno.*

**1-decies. 75.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , ed iscritti nelle liste di mobilità.*

**1-decies. 6.**

Lamacchia, Palma, Bergamo.

*Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: un mese.*

**1-decies. 36.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: due mesi.*

**1-decies. 35.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: quattro mesi.*

**1-decies. 34.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.*

**\*1-decies. 33.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.*

**\*1-decies. 13.**

Gazzara, Prestigiaco, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli.

*Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: otto mesi.*

**1-decies. 32.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: dieci mesi.*

**1-decies. 30.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: undici mesi.*

**1-decies. 31.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: per un massimo di 160 unità.*

**1-decies. 5.**

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 20 unità.*

**1-decies. 76.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 25 unità.*

**1-decies. 77.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 29 unità.*

**1-decies. 78.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 30 unità.*

**1-decies. 79.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 32 unità.*

**1-decies. 80.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 34 unità.*

**1-decies. 81.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 36 unità.*

**1-decies. 82.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 40 unità.*

**1-decies. 83.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 44 unità.*

**1-decies. 84.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 48 unità.*

**1-decies. 85.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 50 unità.*

**1-decies. 86.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 53 unità.*

**1-decies. 87.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 56 unità.*

**1-decies. 88.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 59 unità.*

**1-decies. 89.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 61 unità.*

**1-decies. 90.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 64 unità.*

**1-decies. 91.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 67 unità.*

**1-decies. 92.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 70 unità.*

**1-decies. 93.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 72 unità.*

**1-decies. 94.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 75 unità.*

**1-decies. 95.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 78 unità.*

**1-decies. 96.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 81 unità.*

**1-decies. 97.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 83 unità.*

**1-decies. 98.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 85 unità.*

**1-decies. 99.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 90 unità.*

**1-decies. 100.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 95 unità.*

**1-decies. 101.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 100 unità.*

**\* 1-decies. 14.**

Gazzara, Prestigiaco, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 100 unità.*

**\* 1-decies. 102.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 110 unità.*

**1-decies. 103.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 118 unità.*

**1-decies. 104.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 120 unità.*

**1-decies. 105.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 125 unità.*

**1-decies. 106.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 128 unità.*

**1-decies. 107.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 130 unità.*

**1-decies. 108.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 135 unità.*

**1-decies. 109.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 138 unità.*

**1-decies. 110.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 140 unità.*

**1-decies. 111.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 145 unità.*

**1-decies. 112.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 150 unità.*

**1-decies. 113.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dalla data di licenziamento con le seguenti: dalla di iscrizione nelle liste di mobilità.*

**1-decies. 29.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nonché gli assegni familiari ove spettanti.*

**1-decies. 24.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: di cui all'articolo 1 sino a: 1993, n. 236.*

**1-decies. 23.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**1-decies. 25.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: predetti centri con le seguenti: suddetti centri.*

**1-decies. 7.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: la citata indennità con le seguenti: l'indennità in questione.*

**1-decies. 8.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Sopprimere il comma 2.*

**1-decies. 21.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 2, sostituire le parole: presentano le domande con le seguenti: devono presentare le domande*

**1-decies. 9.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 2, sopprimere le parole: accompagnate dal verbale di consultazione sindacale redatto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori territorialmente competenti sono soppresse.*

**1-decies. 15.**

Gazzara, Prestigiaco, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matrangola, Santori, Taborelli, Tortoli.

*Al comma 2, sostituire le parole: territorialmente competenti con le seguenti: competenti per territorio*

**1-decies. 10.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

*Al comma 2, sostituire le parole: che adotta i conseguenti provvedimenti con le seguenti: che adotta conseguentemente i dovuti provvedimenti.*

**1-decies. 1.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

ART. 1-undecies.

Sopprimerlo.

**\* 1-undecies. 6.**

Gazzarra, Taborelli, Santori.

Sopprimerlo.

**\* 1-undecies. 1.**

Michielon.

Sopprimerlo.

**\* 1-undecies. 7.**

Pampo, Polizzi.

*Dopo l'articolo 1-undecies, aggiungere il seguente:*

« ART. 1-duodecies.

1. Il comma 43 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e sostituito dal seguente:

L'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non viene erogato, in caso di concorrenza con redditi da lavoro, qualora l'invalidità sia conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, fermo restando il diritto al risarcimento dovuto a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le

pensioni di inabilità e l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale sono cumulabili con la rendita liquidata a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. in caso di cassazione del rapporto di lavoro. Gli importi delle pensioni di inabilità o dell'assegno di invalidità saranno calcolati sulla base dei contributi versati dal lavoratore all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge ».

**1-undecies. 01.**

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti, Dalla Rosa.

*Dopo l'articolo 1-undecies, aggiungere il seguente:*

« ART. 1-duodecies.

1. Per coloro che sono soggetti al contributo alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, qualora al momento della maturazione dei requisiti pensionistici la rendita non superi 250.000 lire mensili, l'intero ammontare viene erogato in forma di capitale ».

**1-undecies. 02.**

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti, Dalla Rosa.

*Dopo l'articolo 1-undecies, aggiungere il seguente:*

« ART. 1-duodecies.

1. L'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, deve essere interpretato nel senso che i decreti di rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) sono ema-

nati annualmente indipendentemente dall'entità della variazione delle basi retributive.

**1-undecies. 03.**

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti, Dalla Rosa.

*Dopo l'articolo 1-undecies, aggiungere il seguente:*

« ART. 1-duodecies.

1. È fatto obbligo agli enti pubblici operanti nelle aree limitrofe all'aeroporto di "Malpensa 2000", comunque entro 30 chilometri dallo scalo, di riservare il 70 per cento dei posti di lavoro derivanti direttamente o indirettamente dall'apertura dello scalo ai residenti delle province di Varese, di Milano e di Novara relativamente ai comuni che gravitano attorno al sedime aeroportuale ».

**1-undecies. 04 (Nuova formulazione).**

Michielon, Bianchi Clerici, Giorgetti, Grugnetti.

*Dopo l'articolo 1-undecies, aggiungere il seguente:*

« ART. 1-duodecies.

1. Il Governo adotta uno o più provvedimenti intesi, anche a mezzo di accordi di programma, a prevedere forme di fiscalizzazione degli oneri sociali per almeno cinque anni a favore dei datori di lavoro privati, che riservano una quota dei posti di lavoro derivanti direttamente o indirettamente dall'apertura dello scalo di "Malpensa 2000" ai residenti nelle aree delle province di Varese, di Milano e di Novara, relativamente ai comuni che gravitano attorno al sedime aeroportuale ».

**1-undecies. 05 (Nuova formulazione).**

Michielon, Bianchi Clerici, Giorgetti, Paolo Colombo, Grugnetti.

*Dopo l'articolo 1-undecies, aggiungere il seguente:*

ART. 1-duodecies.

1. L'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, si interpreta nel senso che la costituzione di rendita vitalizia reversibile per l'omissione di contributi prescritti può essere richiesta anche dai titolari, dai soci e dai collaboratori dell'impresa nel rispetto dei principi stabiliti dalla norme vigenti.

**1-undecies. 06.**

Santori, Fratta Pasini.

*Dopo l'articolo 1-undecies, aggiungere il seguente:*

ART. 1-duodecies.

1. Le disposizioni in materia di società in accomandita semplice di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, come modificato dalla legge 20 maggio 1997, n. 133, si intendono nel senso che detta forma di società è artigiana ad ogni effetto di legge, ivi compresi i fini assicurativi e di inquadramento contributivo, a condizione che la maggioranza dei soci accomandatari sia in possesso dei requisiti di imprenditore artigiano indicati dall'articolo 2 della legge medesima.

**1-undecies. 07.**

Santori, Fratta Pasini.

*Dopo l'articolo 1-undecies, inserire il seguente:*

ART. 1-duodecies.

1. L'impresa in forma di società cooperativa, di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, costituita secondo le disposizioni previste dagli articoli 2511, 2513 e 2514 del Codice Civile, è da intendersi artigiana ad ogni effetto di legge, ivi compresi i fini assicurativi e di inquadramento contributivo.

2. I soci delle società cooperative con qualifica artigiana che svolgono nella società di appartenenza le attività previste dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono soggetti all'obbligo assicurativo secondo le disposizioni della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni che disciplinano il versamento dei contributi secondo le norme previste per i lavoratori dipendenti.

4. I contributi eventualmente versati nella gestione di cui all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidati.

**1-undecies. 08.**

Santori, Fratta Pasini.

*Dopo l'articolo 1-undecies, aggiungere il seguente:*

ART. 1-duodecies.

1. L'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge 8 agosto 1985, n. 443, deve intendersi nel senso che nel limite massimo di otto dipendenti previsto per l'impresa di trasporto è consentita la presenza di apprendisti, in numero comunque non superiore a quattro.

**1-undecies. 09.**

Santori, Fratta Pasini.

*Dopo l'articolo 1-undecies, aggiungere il seguente:*

ART. 1-duodecies.

1. L'articolo 5, comma 5, della legge 8 agosto 1985, n. 443, deve intendersi nel senso che a tutti gli effetti di legge, ivi compresi quelli contributivi, la perdita della qualifica artigiana decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza del periodo di tre mesi di supe-

ramento dei limiti dimensionali nel corso dell'anno solare.

**1-undecies. 010.**

Santori, Fratta Pasini.

*Dopo l'articolo 1-undecies, aggiungere il seguente:*

ART. 1-duodecies.

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è abrogato.

**1-undecies. 011.**

Santori, Fratta Pasini.

*Dopo l'articolo 1-undecies, aggiungere il seguente:*

ART. 1-duodecies.

1. Le somme erogate a titolo di arretrati maturati sino al 31 dicembre 1995, in applicazione della sentenza 8-10 giugno 1994, n. 240 della Corte costituzionale, ai fini del mantenimento del diritto alla cristallizzazione, non vengono valutate tra i redditi di cui all'articolo 6, legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni e integrazioni, sia per la dichiarazione reddituale relativa all'anno 1998, sia per quelle degli anni successivi fino a totale erogazione delle somme stesse.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai beneficiari della sentenza 29 dicembre 1993, n. 495, della Corte costituzionale.

**1-undecies. 012.**

Santori, Fratta Pasini.

*Dopo l'articolo 1-undecies, aggiungere il seguente:*

ART. 1-duodecies.

1. L'articolo 3 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«ART. 3. — 1. Sono iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti tutti coloro che per legge possono esercitare la corrispon-

dente libera professione. Gli interessati iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata, possono in alternativa optare per l'iscrizione ad una apposita gestione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Resta fermo per tutti gli ingegneri ed architetti l'obbligo previsto dall'articolo 10, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 ».

2. All'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il comma 32 è inserito il seguente:

**32-bis.** Gli ingegneri ed architetti iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 3 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e successive modificazioni, sono tenuti all'iscrizione ad una apposita gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), e finalizzata alla estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Il contributo alla gestione separata è dovuto nella misura del 6 per cento, sino ad un reddito da professione, imponibile ai fini Irpef, di lire 60 milioni e al 3 per cento per la parte eccedente i 60 milioni ».

3. È ammesso il cumulo di trattamenti pensionistici.

**1-undecies. 013.**

Santori, Fratta Pasini.

**(A. C. 4891 - sezione 3)**

**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

visto che l'abrogazione dell'articolo 13 della legge n. 498 del 1992 ha creato un vuoto normativo per ciò che riguarda la regolarità nell'assegnazione di appalti per

l'esecuzione di opere e servizi a cooperative sociali e l'affidamento di incarichi professionali socio-assistenziali da parte di enti pubblici, loro consorzi o istituti di pubblica assistenza;

considerato che tale situazione crea un contesto di assoluta discrezionalità per gli ispettori del lavoro ed INPS nella contestazione di presunte evasioni contributive da parte di questi enti nell'affidamento dei suddetti appalti ed incarichi;

dato che si sono recentemente riscontrati in alcune case di riposo pubbliche della Lombardia tali episodi, a seguito di incaute valutazioni degli organi ispettivi, che rischiano di paralizzare la loro attività assistenziale colpendo in primo luogo gli anziani ospiti di queste strutture;

verificato che si rende indispensabile un atto di indirizzo che chiarisca definitivamente un modo univoco di interpretare le norme, salvaguardando i diritti di tutti i soggetti coinvolti in questa problematica, ovvero ospiti ed amministratori delle strutture assistenziali, soci e lavoratori delle cooperative che assumono appalti, professionisti che ricevono incarichi;

tenuto conto nella specificità dei servizi da erogare, dei soggetti deboli assistiti, dell'impossibilità delle case di riposo di garantire standard assistenziali sufficienti con il solo personale individuato dalla pianta organica e dei limiti di risorse disponibili nei bilanci di questi enti;

impegna il Governo:

ad emanare atti amministrativi di indirizzo ed interpretazione rivolti agli ispettori del lavoro ed all'INPS per chiarire che l'affidamento di appalti di opere e servizi o di incarichi professionali socio-assistenziali da parte di province, comuni, loro consorzi, istituzioni pubbliche di assistenza, istituzioni sanitarie operanti nel servizio sanitario nazionale, non presuppongo la costituzione di rapporti di lavoro subordinato fra questi enti e gli operatori che svolgono i suddetti incarichi;

a prevedere l'annullamento dei procedimenti esistenti contro questi enti ed i loro amministratori in conseguenza della contestazione di tali fattispecie da parte degli ispettorati del lavoro e dell'INPS.

**9/4891/1**

Paolo Colombo, Rizzi.

La Camera,

relativamente alla crisi dell'Istituto « Papa Giovanni XXIII<sup>o</sup> » di Serra d'Aiello in Calabria, centro di accoglienza per anziani e di riabilitazione psicosociale, di cui recentemente sono stati licenziati 152 dipendenti,

impegna il Governo:

a porre in essere con immediatezza ogni strumento utile, anche attraverso l'iscrizione degli *ex* lavoratori nelle liste di mobilità, al fine di garantire loro un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché gli assegni familiari ove spettanti, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

**9/4891/2.**

Bergamo, De Luca, Santori, Gazzara, Polizzi, Valensise, Napoli, Maticena, Aloï, Lamacchia.